



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 15 del 26-05-2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2019. DETERMINAZIONI E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 20:00, nella Sala del Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Susana Andrea Sebastiano il Consiglio Comunale.

Susana Andrea Sebastiano	P	Lessi Simone	P
Rosalen Anna Maria	P	Carpenè Giuliana	P
Furlan Enrico	A	Peccarisi Giorgio	P
Benedet Lorena	P	Gola Jennipher	A
De Martin Valter	P	Bottega Simone	A
Silvestrin Fabio	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Moro Stefano

Susana Andrea Sebastiano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.





OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N.100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2019. DETERMINAZIONI E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

-----0-----

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

-con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30/12/2019, esecutiva, il Comune, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016: a) ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018 secondo le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti – sezione autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR); b) ha approvato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 27.12.2018;

RILEVATO CHE, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2020 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute, con riferimento alla situazione del 31/12/2019 e approvare la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 30/12/2019;

EVIDENZIATO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
- b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
- c) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o



esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

d) si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):

- a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016, nel triennio 2016-2018 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO CHE:

-le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

-il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

-la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

VISTO l'allegato modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);

PRESO ATTO delle azioni svolte da ASCO HOLDING S.p.A. in riferimento agli interventi di razionalizzazione indicati dal Consiglio comunale con le precedenti deliberazioni;

ACCERTATO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Portobuffolè:

La Società ASCO HOLDING S.P.A. (partecipazione Portobuffolè 0,05%)

- a) in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding



S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;

- b)** in data 23 aprile 2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance. la società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);
- c)** con delibera n. 56 del 24 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica al 31.12.2017 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
- d)** con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure.
- e)** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2019 è stata disposta la revisione del Piano di ricognizione delle società partecipate da questo Comune approvato con deliberazione n. 56 del 27/12/2018 ed è stato dato atto, tra l'altro, che il processo di rafforzamento dei poteri degli enti territoriali sulla governance di Asco Holding s.p.a., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, doveva essere incrementato mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici, in conformità a quanto statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019;
- f)** in data 17 luglio 2019 sono state pubblicate le sentenze del TAR Veneto nn. 1016/2019; 1017/2019, 1018/2018, 1019/2019; 1020/2019 con le quali sono stati respinti i ricorsi con i quali Plavisgas s.r.l. aveva impugnato le deliberazioni di alcuni consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. deducendo l'illegittimità della detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte. In tali sentenze il TAR Veneto ha statuito che *"Non è indivisibile, dunque, quanto osservato dalla società ricorrente nel senso che le deliberazioni evocate dall'Amministrazione resistente sono state adottate quando ormai il rapporto sociale era cessato (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 1 luglio 2019), posto che non si è verificato alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione. E' inconferente, invece, il richiamo operato dalla società ricorrente alle citate sentenze del T.A.R. Veneto sul termine del 30 settembre 2018, come termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cfr. pag. 4 della memoria di replica depositata in data 5 luglio 2019), posto che nelle sentenze in questione il termine de quo è riferito all'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del ridetto art. 24, che per le ragioni sopra precisate non trova applicazione nel caso che occupa"*;
- g)** con deliberazione n. 21/2019 il Consiglio Comunale ha approvato tale proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto di Asco Holding. S.p.a. e ha dato mandato al Sindaco di votare a favore della stessa in sede dell'assemblea straordinaria della predetta società;
- h)** nell'assemblea straordinaria di Asco Holding. S.p.a. dell'11 novembre 2019 è stata approvata la modifica statutaria dell'art. 21 "Assemblea dei Soci pubblici";



- i) con “Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding S.p.A” del 12 dicembre 2019, pervenuta al protocollo n. 6747 del 14/12/2019, e “Nota informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. deò 14 dicembre 2020, pervenuta al protocollo n. 6021 del 15.12.2021, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha rilevato quanto segue:
1. con l’assemblea straordinaria dell’11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l’introduzione di apposita clausola statutaria, un’assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un’assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l’introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura “pulviscolare” delle partecipazioni;
 2. Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all’attenzione, ed eventuale approvazione, dell’assemblea come previsto dal vigente statuto;
 3. in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell’organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;
 4. come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un’alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest’ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas;
 5. in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020 si sono tenute altrettante Assemblate dei Soci Pubblici della Società;
 6. la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l’operazione con il Gruppo Hera per effetto della quale, tra l’altro, le partecipazioni di Ascopiave nelle società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate ad una società (EstEnergy S.p.A) controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A.
 7. Asco Holding S.p.A. ha dato avvio nel mese di dicembre 2020 ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata Asco TLC S.p.A., processi di valutazione ancora in corso;
- j) con riguardo ad Asco Holding S.p.A. ed alle partecipazioni della stessa, si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 4/2019;



- k)** per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;
- l)** le recenti modifiche statutarie ora in vigore: ridefinizione dell'oggetto sociale e degli ambiti di attività del gruppo, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (quest'ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di C.C. n. 53/2019) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- m)** per quanto concerne la necessità di un maggiore strutturazione della società, si rende necessario il completamento del procedimento di assunzione già avviato da Asco Holding S.p.A., la quale, come dichiarato dal Presidente della predetta società nella menzionata Nota informativa del 12 dicembre 2019, ha già adottato al tal fine una apposita policy ed ha proceduto all'individuazione di 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale ed alla formalizzazione delle prime due assunzioni;
- n)** con riferimento alla richiesta di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.A., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all'eventuale trasferimento: si prende atto, come illustrato nella Nota informativa del 12 dicembre 2019 del Presidente della predetta società, che Asco Holding S.p.A. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a. Non appena sarà individuata una direzione stabile per la società il Comune intende utilizzare strumenti anche convenzionali che rafforzino la già esistente azione soprattutto territoriale della società, qualora per ragioni economiche non sia ritenuta interessante la cessione in tutto o in parte della società ad altre società anche quotate;
- o)** si rileva, inoltre, come, per effetto del predetto accordo tra Ascopiave s.p.a. e il Gruppo Hera, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas, con ciò rafforzando ulteriormente la presenza nel territorio, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale - come è proprio di ogni gruppo quotato -, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, come attestato dalla impossibilità evidente per i Comuni singolarmente di svolgere servizi che richiedono investimenti significativi da soli;
- p)** con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per



quanto sopra risulta aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);

q) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ASCO HOLDING S.P.A. (da bilancio consolidato)

Anno	Risultato d'esercizio
2019	29.466.000,00
2018	27.253.00,00
2017	27.354.325,00
2016	21.983.884,00
2015	22.243.547,00

r) Esito della ricognizione:

- Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI S.p.A. la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;
- Si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 21/2019 con riferimento ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica;
- Si richiama e si conferma pertanto l'indirizzo di cui alle delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 17/04/2019 e n. 33 del 30.12.2019 e, in particolare, la modalità di razionalizzazione attraverso il "*Mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci?*";
- Si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a., come illustrate nelle Note informative del 12 dicembre 2019 e del 14 dicembre 2020 del Presidente della predetta Società;
- Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.A., si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alle delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 17/04/2019 e n. 33 del 30.12.2019. In particolare, Asco Holding S.p.a sarà tenuta a predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il



2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte della medesima Asco Holding S.p.A.: a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave S.p.a., se la normativa lo consente; b) per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;

ESAMINATE, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le **partecipazioni indirettamente detenute** dall'Ente gli indirizzi dove indicati:

Ragione Sociale	Nota	Esito ricognizione
ASCO TLC S.P.A. c.f. 03553690268 partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (91,00%) quota partecipazione indiretta: 0,0455 %	La società si occupa della installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia mobile.	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alle delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 2019 e n. 33 del 30.12.2019. Per quanto concerne la necessità di un maggiore strutturazione della società – la quale non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (mentre l'intero gruppo conta al 31/12/2018 n. 711 dipendenti) – a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, si rende necessaria il completamento del procedimento di assunzione di dipendenti avviato da Asco Holding s.p.a.. Inoltre si evidenzia quanto segue: <i>"Predisposizione (da parte di ASCO HOLDING S.p.A.) di un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC. Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:</i> <i>a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave, se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.</i> <i>b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa</i>



		<i>Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura."</i>
ASCOPIAVE S.P.A. c.f. 03916270261 partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (52,043%) quota partecipazione indiretta: 0,0348021 %	La società opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19/04/2019. In particolare si evidenzia il mantenimento della <i>"partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015.</i> <i>In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale.</i> <i>Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale";</i>
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. c.f. 04020760262 partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (10,00%) quota partecipazione indiretta: 0,005 %	Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP	Mantenimento senza interventi.
ALVERMAN S.R.L. in liquidazione c.f. 0418471026 partecipazione detenuta tramite ASCO	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi mobili)	Società in liquidazione



HOLDING S.P.A. (100,00%)		
quota partecipazione indiretta: 0,05 %		

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in ASCO HOLDING S.p.A. in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'Ente;

ACCERTATO che, in riferimento alle Società direttamente partecipata dal Comune di Portobuffolè:

La Società PIAVE SERVIZI S.R.L. (partecipazione Portobuffolè 0,33%)

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;
- b) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- c) nel corso del 2015 ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. e da Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A., e che il servizio viene gestito dalla predetta partecipata dal 31/12/2015;
- d) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione

con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di 39.586.517,00 di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, nel 2018, 177 dipendenti;

- e) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

PIAVE SERVIZI S.R.L.

Anno	Risultato d'esercizio
2019	1.555.830,00
2018	1.272.573,00
2017	3.017.852,00
2016	3.017.852,00
2015	1.847.090,00



f) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Portobuffolè nella società PIAVE SERVIZI S.R.L. appare soddisfare i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;

g) Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi;

ESAMINATE, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le **partecipazioni indirettamente detenute** dall'Ente gli indirizzi dove indicati:

Ragione Sociale	Nota	Esito ricognizione
VIVEREACQUA s.c.a.r.l. c.f. 04042120230 Partecipazione detenuta tramite PIAVE SERVIZI s.r.l. (7,28) quota partecipazione indiretta: 0,024024 %	<p>La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.</p> <p>La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.</p> <p>In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati:</p> <p>a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006;</p> <p>b) servizi accessori e di supporto all'operatività qual'analisi chimiche, ricerca perdite cartografie simili;</p> <p>c) ottimizzazione smaltimento fanghi di depurazione;</p> <p>d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio call center);</p> <p>e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;</p>	Mantenimento senza interventi.



	<p>f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili);</p> <p>g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati.</p> <p>Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.</p>	
--	---	--

RITENUTO per quanto sopra di mantenere la partecipazione in PIAVE SERVIZI s.r.l. in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'Ente;

VISTO l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente, composto dalle schede di cui al provvedimento tipo succitato, in cui sono indicate tutte le partecipazioni dell'Ente e le determinazioni conseguenti;

VISTO l'allegato B),), parte integrante e sostanziale della presente, avente ad oggetto "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" previste nel piano approvato con deliberazione consigliere n. 59 del 23.12.2019;

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliere ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 in data 24/12/2019, n.ro 6895 di prot.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

Uditi i seguenti interventi:

Assessore Rosalen: espone il contenuto della proposta di deliberazione. Ricorda che la stessa avrebbe dovuto essere adottata entro il 31.12.2020. Dà atto della sussistenza delle condizioni per poter mantenere la partecipazione del Comune in Asco Holding S.p.A. e in Piave Servizi S.p.A.

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la **Relazione**



sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 30.12.2019, che si allega quale parte integrante e sostanziale (All. A);

3. Di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., il **Piano di razionalizzazione periodica** con riferimento all'assetto complessivo delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Portobuffolè al 31/12/2019, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. B);
4. DI DARE ATTO che l'esito dell'analisi di cui sopra deve essere comunicato, unitamente al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (ex art.17 D.L.90/2014) al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi delle Linee Guida di cui in premessa anche mediante le schede messe a disposizione dal MEF;
5. DI DARE ATTO che resta salva la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente;

Stante l'urgenza do provvedere, il Consiglio comunale con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

-----0-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Moro Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.